

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 DEL 29 Aprile 2016	
OGGETTO	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2016

L'anno 2016 il giorno ventinove del mese di Aprile alle ore 14:00, nella sala delle adunanze consiliari si è riunito, convocato nei modi stabiliti dalla legge, in seduta ordinaria pubblica, il Consiglio Comunale.

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

Malavasi Ilenia - Sindaco			P
Consiglieri		Consiglieri	
Albarelli Marco	P	Giannuzzi Sabrina	P
Borghi Margherita	P	Levorato Mariachiara	P
Bruschi Fabiana	P	Magnanini Nicolò	P
Catellani Fabio	A	Moscardini Marco	P
Catellani Martina	P	Nicolini Gianluca	P
Fantuzzi Marcello	A	Pernarella Mauro	P
Ferrari Enrico	P	Scaltriti Elisa	P
Ghirelli Ilaria	P	Tesauri Gabriele	P

Presenti: 15

Assenti: 2

Risultano altresì presenti:

Assessori	
Dittamo Luca	P
Maioli Monica	P
Marzocchini Gianmarco	P
Testi Fabio	P
Veneri Elena	P

Assiste il **Segretario Generale del Comune Cerminara Francesca**.

Assume la presidenza dell'adunanza **Ferrari Enrico, Presidente del Consiglio Comunale**. Riconosciuto legale il numero dei consiglieri presenti designa a scrutatori i consiglieri: **Catellani Martina - Ghirelli Ilaria - Nicolini Gianluca**.



CITTÀ DI  
CORREGGIO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 29/04/2016

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2016

### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed, in particolare, l'art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:

- i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare in apposito sito;
- l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto sito;
- la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali; inoltre l'art. 3-bis stabilisce che, con il medesimo regolamento di cui al comma 3, può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. Del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dei singoli tributi.

VISTO l'art. 1, comma 11, del D.L. del 13 agosto 2011 n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge del 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che:

- la sospensione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'art. 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;
- la soglia di esenzione, di cui al comma 3-bis dell'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale

all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

VISTO il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 1 comma 169 delle Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 28 ottobre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31/10/2015, con il quale il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali, per l'esercizio 2016, è stato differito al 31 marzo 2016.

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 1 marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016, con il quale il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali, per l'esercizio 2016, viene ulteriormente differito dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016;

VISTO il comma 26, dell'art. 1, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 che prevede la sospensione temporanea della facoltà per gli enti locali di provvedere all'aumento delle tariffe e delle aliquote comunali rispetto a quanto deliberato per l'anno 2015.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30 luglio 2014 con la quale è stata istituita, con decorrenza 1° gennaio 2014, l'addizionale Comunale all'Irpef approvando il relativo regolamento ed aliquote per l'anno 2014.

CONSIDERATO che ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e dei saldi, utili al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, nonché per garantire il funzionamento dell'Ente e l'espletamento delle sue funzioni istituzionali, occorre confermare per l'anno 2016 l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura stabilita per l'anno 2014 in modo da ottenere un gettito stimato pari ad Euro 575.000.

PRESO ATTO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile del tributo designato, con deliberazione di Giunta dell'Unione Comuni Pianura Reggiana n. 4 del 21/01/2014, a seguito della convezione approvata con deliberazione n. 14 del 22/2/2013 dal Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione convezione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il

trasferimento del servizio tributi” ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

VISTO il parere dei revisori dei conti.

Tenuto conto che il Vicepresidente del Consiglio ha proposto la trattazione congiunta dei punti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.

DATO ATTO che lo sviluppo della discussione relativa al presente oggetto è contenuto integralmente nella registrazione della seduta, su supporto digitale trattenuto agli atti;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 5, (Enrico Ferrari - Correggio al centro; Mauro Pernarella, Nicolò Magnanini - Movimento 5 stelle; Fabiana Bruschi - Sì tu sì; Gianluca Nicolini - Centrodestra per Correggio), astenuti n. 0 su n. 15 Consiglieri presenti;

#### DELIBERA

- 1- di confermare per l’anno 2016, per i motivi in premessa indicati, l’aliquota di compartecipazione all’addizionale comunale all’IRPEF nella misura già vigente per l’esercizio finanziario 2014 e quindi modulando la stessa in base alle aliquote differenziate per scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale così come di seguito indicato:

Scaglioni di reddito (da, a )		Aliquota
0	15.000	0,01%
15.001	28.000	0,15%
28.001	55.000	0,40%
55.001	75.000	0,60%
75.001		0,80%

- 2- di confermare, secondo quanto previsto dall’art. 2 del regolamento, una soglia di esenzione per i redditi non superiori a 15.000 Euro;
- 3- di disporre la pubblicazione della deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D. Lgs. n. 360/98, come modificato dall’art. 11, comma 1 della legge n. 383/2001 e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002 e successive modificazioni;
- 4- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15 del decreto Legge n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011 e dell’art. 52, comma 2 del D. Lgs. n. 446/1997.

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE



CITTÀ DI  
CORREGGIO

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 5, (Enrico Ferrari - Correggio al centro; Mauro Pernarella, Nicolò Magnanini - Movimento 5 stelle; Fabiana Bruschi - Sì tu sì; Gianluca Nicolini - Centrodestra per Correggio), astenuti n. 0 su n. 15 Consiglieri presenti

#### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 stante la necessità cogente di provvedere all'imminente approvazione del Bilancio previsionale 2016/2018 entro il 30 aprile 2016.



Firmati all'originale:

IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
F.to Ferrari Enrico

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Cerminara Francesca  
(Firmato Digitalmente)